

**REGIONE DEL VENETO**  
**DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI**  
**UNITÀ ORGANIZZATIVA COMMISSIONI VAS VINCA NUVV**

RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 197/2018

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la verifica di assoggettabilità a VAS per il PUA per la realizzazione di un'area di sosta attrezzata dotata di ormeggio e approdo fluviale a servizio del turismo di visitazione tra gli stanti 96 e 97 in dx Po delle Tolle, in località Bonelli, nel Comune di Porto Tolle (RO)

Pratica n. 3261

Codice SITI NATURA 2000: IT3270017 "Delta del Po: tratto terminale e delta veneto", IT3270023 "Delta del Po"

**Il sottoscritto:**

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016, D.G.R. n. 1331 del 16 agosto 2017, D.G.R. n. 1709 del 24/10/2017 e in particolare la D.G.R. n. 1400 del 29.08.2017 che indica le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014, 893/2017, 300/2018 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATO lo studio di selezione preliminare per la valutazione di incidenza, redatto dal dott.agr. Salvagnini Andrea e dal dott.ing. Mancin Sergio per conto della ditta Siviero Jenni, acquisito al prot. reg. con nota n. 383240 del 21/09/2018;

PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza è stato redatto secondo le disposizioni di cui alla D.G.R. 1400/2017;

PRESO ATTO che l'intervento prevede di realizzare un'area di sosta attrezzata dotata di ormeggio ed approdo fluviale a servizio del turismo di visitazione; in particolare sono previste: a) la realizzazione di un punto di ristoro costituito da un impalcato su palafitta lignea e quota di calpestio della pavimentazione a + 2,50 s.l.m.m. al fine di garantire, con periodo di ritorno non inferiore a 20 anni, nei casi di piena eccezionale, il passaggio del corpo idrico senza incontrare alcun ostacolo. Il prefabbricato avrà dimensioni planimetriche di ingombro max pari a ml 11,25 x 10,25, cui si aggiunge una tensostruttura frontale di ml 12,25 x 5,25, quest'ultima rimossa a conclusione di ogni stagione. L'altezza della struttura varia da un minimo di ml 2,40 interno in gronda ad un max di ml 4,15 in colmo. La copertura sarà inclinata a due falde con finitura in tegola canadese. Per quanto concerne lo scarico dei reflui, come avviene per le strutture stagionali ubicate nella vicina spiaggia di Scanno Barricata, saranno installati appositi bottini (vasche a tenuta) che periodicamente saranno svuotati tramite intervento di ditte autorizzate; b) la realizzazione di alcuni pontili per ormeggio imbarcazioni al fine di favorire l'accesso e l'attracco delle imbarcazioni, con passerelle perimetrali realizzate a struttura lignea con le tecniche tipiche dei pescatori dell'estremo delta. La tipologia di ormeggio sarà preferibilmente di prua e/o di poppa, trattandosi di piccole imbarcazioni, poco ingombranti e facili da manovrare, ancorate a bitte inserite nei pontili in legno sopra descritti; c) l'installazione di un punto di attracco di interscambio per favorire l'imbarco/sbarco bici/barca e viceversa; è prevista la predisposizione di un pontile galleggiante delle dimensioni di ml 11,46 x 2,40 con struttura in lega di alluminio e finitura superficiale lignea (esotico), la cui ubicazione è prevista nelle adiacenze del punto di ristoro. Il collegamento dal pontile galleggiante alla terraferma sarà garantito tramite passerella mobile del tipo snodato. La tipologia di ormeggio sarà di fianco (all'inglese). Non sono previste strutture accessorie ai pontili e all'attracco (ad es: scivolo, grù,

parcheggio per auto e natanti ecc.), in quanto si tratterà di una struttura adibita alla sosta temporanea per escursionisti in bici (parcheggio cicli) e/o barche; d) la realizzazione di percorsi e sottoservizi interni per il collegamento della sommità arginale con i pontili ed il punto di ristoro, esclusivamente di carattere pedonale, con larghezza di 2,00 ml., delimitati da cordone di contenimento in legno (assoni). Il pacchetto viabile sarà costituito da geotessuto, materiale sabbioso con sovrastante misto granulometrico e/o materiale di recupero macinato, ben rullato e costipato. L'andamento altimetrico seguirà fedelmente le quote in essere; e) la realizzazione di impianto di illuminazione artificiale lungo i percorsi, costituito da lampioncini con lampade a led a basso impatto luminoso (luce non rivolta verso l'alto), dell'altezza non superiore a 70 – 80 cm; f) la realizzazione di sottoservizi (energia elettrica, acqua potabile, gas metano di rete) il cui tracciato seguirà i percorsi pedonali previo scavalco a cavaliere (pendenza max. 2%) della sagoma arginale compreso la S.P. 38 per l'allaccio alle reti esistenti sul versante campagna;

PRESO ATTO che nell'attuazione si prevedono opere che incidono sul sistema del verde, dell'illuminazione e della viabilità;

PRESO ATTO che lo studio per la valutazione d'incidenza in argomento individua l'area di analisi rispetto ai seguenti fattori (così come codificati a seguito della decisione 2011/484/Ue): "A10.01 - Rimozione di siepi, boschetti o macchie arbustive", "B02.01.01 - Reimpianto forestale di specie autoctone", "D01.01 - Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate)", "D01.02 - Strade, autostrade (include tutte le strade asfaltate o pavimentate)", "D01.03 - Parcheggi e aree di sosta", "D02.01.02 - Cavidotti e linee telefoniche interrato o sommerse", "D03.01.02 - Moli, porti turistici e pontili da diporto", "D05 - Miglioramento degli accessi per la fruizione dei siti", "E01.04 - Altre forme di insediamento", "F03.02.05 - Cattura - uccisione accidentale", "F04 - Prelievo - raccolta - rimozione di flora in generale", "G01.01.01 - Sport nautici motorizzati", "G01.02 - Passeggiate, equitazione e attività con veicoli non motorizzati", "G01.03.01 - Attività con veicoli motorizzati su strada", "G01.03.02 - Attività con veicoli motorizzati fuori strada", "G02.10 - Altri complessi per lo sport e per il tempo libero", "G05.03 - Penetrazione, danni meccanici, disturbo della superficie sottostante i fondali marini (inclusi quelli derivanti da ancoraggi e ormeggi)", "H01.03 - Altre fonti puntuali di inquinamento delle acque superficiali", "H04.02 - Immissioni di azoto e composti dell'azoto", "H04.03 - Altri inquinanti dell'aria", "H06.01.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari", "H06.02 - Inquinamento luminoso", "J02.11.02 - Altre variazioni dei sedimenti in sospensione o accumulo di sedimenti";

PRESO ATTO e VERIFICATO che, relativamente alla localizzazione rispetto i siti della rete Natura 2000, gli interventi in argomento ricadono all'interno dei siti della rete Natura 2000 e precisamente nel sito: IT3250013 – "Laguna del Mort e Pinete di Eraclea";

CONSIDERATO che gli ambiti interessati dagli interventi in argomento sono altresì disciplinati, ai fini dell'integrità e della coerenza della rete Natura 2000, dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii. e dalle DD.G.R. n. 786/2016, n. 1331/2017 e n. 1709/2017;

RITENUTO che nell'esecuzione degli interventi in argomento si provveda al rispetto dei divieti e degli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii. e dalle DD.G.R. n. 786/2016 n. 1331/2017 e n. 1709/2017;

PRESO ATTO che dallo studio risulterebbero coinvolti i seguenti habitat di interesse comunitario: "1130 - Estuari", "1150\* - Lagune costiere";

RISCONTRATO che rispetto alla vigente cartografia cartografia degli habitat e habitat di specie approvata con D.G.R. 2816/2009 nei territori interessati dal piano sono presenti i seguenti habitat di interesse comunitario: "1130 - Estuari", "1150\* - Lagune costiere";

PRESO ATTO che dallo studio risulterebbero coinvolte le seguenti specie di interesse comunitario: *Botaurus stellaris*, *Ixobrychus minutus*, *Nycticorax nycticorax*, *Ardeola ralloides*, *Egretta garzetta*, *Ardea purpurea*, *Circus aeruginosus*, *Circus cyaneus*, *Himantopus himantopus*, *Recurvirostra avosetta*, *Philomachus pugnax*, *Chlidonias niger*, *Alcedo atthis*, *Phalacrocorax pygmeus*, *Pluvialis squatarola*, *Charadrius alexandrinus*, *Tachybaptus ruficollis*, *Podiceps cristatus*, *Phalacrocorax carbo sinensis*, *Podiceps nigricollis*, *Ardea cinerea*, *Tadorna tadorna*, *Anas strepera*, *Anas crecca*, *Anas platyrhynchos*, *Aythya fuligula*, *Mergus serrator*, *Fulica atra*, *Vanellus vanellus*, *Calidris alpina*, *Numenius arquata*, *Tringa erythropus*, *Tringa totanus*, *Gallinago gallinago*, *Larus ridibundus*, *Cisticola juncidis*, *Cettia cetti*, *Acrocephalus scirpaceus*, *Acrocephalus palustris*, *Acrocephalus arundinaceus*, *Emberiza schoeniclus*, *Haematopus ostralegus*, *Alauda arvensis*, *Apus apus*, *Athene noctua*, *Bubulcus ibis*, *Corvus cornix*, *Cuculus canorus*, *Cygnus olor*, *Gallinula chloropus*, *Gavia arctica*, *Larus canus*, *Larus melanocephalus*, *Larus michaellis*, *Limosa limosa*, *Merops apiaster*, *Motacilla alba*, *Motacilla flava*, *Muscicapa striata*, *Netta rufina*, *Panurus biarmicus*, *Pica pica*, *Rallus aquaticus*, *Remiz pendulinus*, *Sturnus vulgaris*, *Sylvia atricapilla*, *Tringa nebularia*, *Turdus merula*, *Apodemus sylvaticus*, *Arvicola*

*terrestris, Crocidura leucon, Crocidura suaveolens, Micromys minutus, Mus domesticus, Mustela nivalis, Myocastor coypus, Neomys anomalus, Rattus norvegicus, Sorex arunchi, Sylvilagus floridanus, Talpa europea, Vulpes vulpes, Emys orbicularis, Bufo viridis, Hierophis viridiflavus, Natrix natrix, Podarcis muralis, Podarcis siculus, Rana synklepton esculenta, Alosa fallax, Pomatoschistus canestrinii, Knipowitschia panizzae, Alburnus alburnus alborella, Leuciscus cephalus, Callophrys rubi, Coenonympha pamphilus, Pieris rapae, Pontia edusa;*

CONSIDERATO che sono presenti aree attribuite alle categorie "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "21200 - Terreni arabili in aree irrigue", "22400 - Altre colture permanenti", "23100 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione", "23200 - Superfici a prato permanente ad inerbimento spontaneo, comunemente non lavorata", "42130 - Barene", "51110 - Fiumi, torrenti e fossi", "51120 - Canali e idrovie", "52120 - Specchi lagunari navigabili solo in condizioni di alta marea", "52130 - Acquaculture di acqua salata o salmastra" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto;

CONSIDERATO che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014, in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame potrebbe disporre delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Salicornia veneta, Lithophaga lithophaga, Pinna nobilis, Centrostephanus longispinus, Petromyzon marinus, Alosa fallax, Barbus plebejus, Chondrostoma soetta, Knipowitschia panizzae, Pomatoschistus canestrinii, Bufo viridis, Hyla intermedia, Rana dalmatina, Emys orbicularis, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Podarcis siculus, Hierophis viridiflavus, Coronella austriaca, Aythya nyroca, Gavia stellata, Gavia arctica, Phalacrocorax pygmeus, Botaurus stellaris, Ixobrychus minutus, Nycticorax nycticorax, Ardeola ralloides, Egretta garzetta, Ardea purpurea, Circus aeruginosus, Circus cyaneus, Circus pygargus, Falco columbarius, Falco peregrinus, Himantopus himantopus, Recurvirostra avosetta, Glareola pratincola, Charadrius alexandrinus, Pluvialis apricaria, Larus melanocephalus, Sterna albifrons, Gelochelidon nilotica, Sterna sandvicensis, Sterna hirundo, Alcedo atthis, Coracias garrulus, Lanius collurio, Eptesicus serotinus, Hystrix cristata;*

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

RITENUTO che siano impiegati sistemi d'illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

CONSIDERATO il criterio fissato per esprimere il grado di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario (decisione 2011/484/Ue), sulla base di sottocriteri;

CONSIDERATO che un effetto comporta una incidenza significativa negativa se il grado di conservazione degli habitat e delle specie all'interno limiti spaziali e temporali dell'analisi cambia sfavorevolmente in riferimento al sito e alla regione biogeografica, rispetto alla situazione in assenza del piano;

PRESO ATTO che lo studio in argomento esclude la possibilità di effetti a carico di habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce presenti nell'area di analisi;

PRESO ATTO di quanto dichiarato nella relazione di selezione preliminare per la valutazione di incidenza;

CONSIDERATO che si è tenuti a rispettare il "Principio di precauzione", che in sostanza dice che "in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale";

RITENUTO che tutto quanto non espressamente valutato nello studio per la valutazione di incidenza può essere attuato a seguito di una specifica pianificazione o progettazione degli interventi esclusivamente nel rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO e RITENUTO che per l'attuazione non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base

del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non siano coinvolti habitat di interesse comunitario e non vari l' idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero sia garantita una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

CONSIDERATO che si è tenuto a rispettare il "Principio di precauzione", che in sostanza dice che "in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale";

CONSIDERATO che, ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., la valutazione d'incidenza è effettuata dall'Autorità competente e che questa, sulla base dei dati in proprio possesso provvede, tenendo conto del principio di precauzione, a verificare ed eventualmente rettificare le informazioni riportate nello studio presentato dal proponente;

PER TUTTO QUANTO SOPRA si segnala che nell'elaborato in esame i giudizi espressi sulla significatività delle incidenze derivano da metodi soggettivi di previsione (e non espliciti rispetto la variazione del grado di conservazione) e possono risultare ragionevolmente condivisibili solamente in conseguenza dell'attuazione delle seguenti prescrizioni;

PERTANTO

#### **PRENDE ATTO**

della dichiarazione del dott.agr. Salvagnini Andrea e del dott.ing. Mancin Sergio i quali dichiarano che "*Con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti delle rete Natura2000.*",

e

#### **DÀ ATTO**

- i. che quanto non espressamente analizzato nello studio per la valutazione di incidenza esaminato sia sottoposto al rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
- ii. che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017;
- iii. che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
  - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
  - B. gli interventi siano riconducibili ai fattori di perturbazione identificati con la presente valutazione di incidenza "A10.01 - Rimozione di siepi, boschetti o macchie arbustive", "B02.01.01 - Reimpianto forestale di specie autoctone", "D01.01 - Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate)", "D01.02 - Strade, autostrade (include tutte le strade asfaltate o pavimentate)", "D01.03 - Parcheggi e aree di sosta", "D02.01.02 - Cavidotti e linee telefoniche interrato o sommerse", "D03.01.02 - Moli, porti turistici e pontili da diporto", "D05 - Miglioramento degli accessi per la fruizione dei siti", "E01.04 - Altre forme di insediamento", "F03.02.05 - Cattura - uccisione accidentale", "F04 - Prelievo - raccolta - rimozione di flora in generale", "G01.01.01 - Sport nautici motorizzati", "G01.02 - Passeggiate, equitazione e attività con veicoli non motorizzati", "G01.03.01 - Attività con veicoli motorizzati su strada", "G01.03.02 - Attività con veicoli motorizzati fuori strada", "G02.10 - Altri complessi per lo sport e per il tempo libero", "G05.03 - Penetrazione, danni meccanici, disturbo della superficie sottostante i fondali marini (inclusi quelli derivanti da ancoraggi e ormeggi)", "H01.03 - Altre fonti puntuali di inquinamento delle acque superficiali", "H04.02 - Immissioni di azoto e composti dell'azoto", "H04.03 - Altri inquinanti dell'aria", "H06.01.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari", "H06.02 - Inquinamento luminoso", "J02.11.02 - Altre variazioni dei sedimenti in sospensione o accumulo di sedimenti"
  - C. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
  - D. non sia in contrasto con la disciplina del Testo Unico per l'Ambiente di cui al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

#### **PROPONE**

un esito favorevole con prescrizioni della valutazione di incidenza per il PUA per la realizzazione di un'area di sosta attrezzata dotata di ormeggio e approdo fluviale a servizio del turismo di visitazione tra gli stanti 96 e 97 in dx Po delle Tolle, in località Bonelli, nel Comune di Porto Tolle (RO)

e

per quanto sopra, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce

#### **PRESCRIVE**

1. di non sottrarre superficie riferibile ad habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l' idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Salicornia veneta, Lithophaga lithophaga, Pinna nobilis, Centrostephanus longispinus, Petromyzon marinus, Alosa fallax, Barbus plebejus, Chondrostoma soetta, Knipowitschia panizzae, Pomatoschistus canestrinii, Bufo viridis, Hyla intermedia, Rana dalmatina, Emys orbicularis, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Podarcis siculus, Hierophis viridiflavus, Coronella austriaca, Aythya nyroca, Gavia stellata, Gavia arctica, Phalacrocorax pygmeus, Botaurus stellaris, Ixobrychus minutus, Nycticorax nycticorax, Ardeola ralloides, Egretta garzetta, Ardea purpurea, Circus aeruginosus, Circus cyaneus, Circus pygargus, Falco columbarius, Falco peregrinus, Himantopus himantopus, Recurvirostra avosetta, Glareola pratincola, Charadrius alexandrinus, Pluvialis apricaria, Larus melanocephalus, Sterna albifrons, Gelocheilidon nilotica, Sterna sandvicensis, Sterna hirundo, Alcedo atthis, Coracias garrulus, Lanius collurio, Eptesicus serotinus, Hystrix cristata;*
2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
3. di verificare e documentare la corretta attuazione del piano e delle indicazioni prescrittive predisponendo idoneo rapporto da trasmettere all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza;

#### **RACCOMANDA**

- la trasmissione dal parte del Comune entro 60 giorni dalla conclusione degli interventi del rapporto sulla corretta attuazione del piano e delle indicazioni prescrittive alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza;
- la comunicazione di qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, agli uffici competenti per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso e la comunicazione tempestiva alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato;

dott. Corrado Soccorso  
Venezia, lì 01.10.2018

*Corrado Soccorso*

.....

